



**UNIONE
DEI COMUNI
DEL COROS**

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede legale: Via Marconi n°14 CAP. 07045 Ossi(SS); C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904; Tel. 0793406090 - E mail: protocollo@pec.unionecoros.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

N^ 44 DEL 27-12-2023

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.
Ricognizione partecipazione possedute Anno 2023**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di dicembre alle ore 00:00, nella sala delle riunioni presso la sede dell'Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocato per determinazione del Presidente, si è riunita l'Assemblea dell'Unione, in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

Ninniri Giovanni Maria	P	Fiori Francesco	P
Faedda Mario Antonio	P	Lubinu Pasquale	P
Budroni Giovanni Maria	P	Carassino Cristiano	P
Lobino Enrico	P	Ruiu Antonio	P
Sotgiu Carlo	P	Budroni Cristian	P
Tolu Federico	P	Alvau Pietro	P

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 0

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **Pasquale Lubinu** nella sua qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 18/08/2000, n° 267) il Segretario dell'Unione: **Dott. Francesco Maria Nurra**.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

La seduta si svolge in modalità mista come da regolamento.

Richiamato quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione

Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, comprese quindi le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l’Unione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Visto l’esito della ricognizione con esito negativo effettuata a suo tempo ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P. secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Unione dei Comuni non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti e che la mancata adozione degli atti previsti dal T.U.S.P. da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l’Unione dei Comuni non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

Confermato che questa Unione di Comuni non ha partecipazioni societarie;

Acquisito l’allegato parere della revisora dei conti (verbale n. 23 del 14 dicembre 2023) prot. 8603 del 14 dicembre 2023;

Ritenuta la propria competenza assorbita dalle materie indicate nell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione **unanime favorevole**

DELIBERA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto dell’esito della ricognizione effettuata secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” dalla quale risulta che questa Unione di Comuni non ha partecipazioni societarie.

Di disporre all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo.

Di dare mandato al Segretario – Dirigente apicale o alla P.O. con suo delegato con funzioni dirigenziali, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Di rendere la presente, con separata e unanime votazione effettuata in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente
Pasquale Lubinu

Il Segretario
Dott. Francesco Maria Nurra

Sulla presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica **Favorevole**
Addì 27-12-2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Maria Nurra

Parere in ordine alla Regolarità Contabile **Favorevole**
Addì 27-12-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco Maria Nurra

CERTIFICO CHE:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4° TUEL);

[] per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'albo pretorio (Art.134, c. 3° TUEL);

Il Segretario dell'Unione
Dott. Francesco Maria Nurra

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005).